

**COMUN GENERAL DE FASCIA**

PROVINCIA DI TRENTO



**COMUN GENERAL DE FASCIA**

PROVINZIA DE TRENTO

**ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA**

**N. 109/2025 DEL 18.11.2025**

**ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA**

**N. 109/2025 DAI 18.11.2025**

**Allegato A)** – alla delibera del Conseil de Procura n. -- di data----

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

di cui all'art. 72, comma 1, let. e) della L.P. 7.8.2006, n. 5

**ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2025/2026**

**1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

**2. REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in uno dei Comuni della Valle di Fassa;
- b) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo, il giorno 10 giugno 2026;
- c) essere iscritto per la prima volta ad una classe del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo, nonché, nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione, essere iscritto per la seconda volta alla medesima classe con un cambio dell'indirizzo di studi;
- d) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- e) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nell'allegato C;
- f) per i minori in affido presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera e);
- g) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

**3. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

<b>STUDENTI AMMESSI</b>	<b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>
Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche e formative provinciali	Convitto e alloggio (1) Tasse di iscrizione e frequenza (3)
Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia	Convitto e alloggio (1)
Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e formative fuori provincia	Convitto e alloggio (1) Mensa (2) Trasporto (2) Libri di testo (2) Tasse di iscrizione e frequenza (3)
Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche paritarie fuori provincia	Convitto e alloggio (1) Mensa (2) Trasporto (2) Libri di testo (2)
Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978	Convitto e alloggio (1)

(1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;

- l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalle Comunità.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

#### **4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di assegno di studio deve essere presentata al Comun general de Fascia, avvalendosi del modulo di raccolta dati appositamente predisposto, **entro le ore 12.00 di VENERDI' 19 DICEMBRE 2025** dal genitore, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale, oppure direttamente dallo studente se maggiorenne.

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.

#### **5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

Il Comun general de Fascia, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri riportati sulle domande pervenute, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegno di studio, determinato sulla base delle spese riconosciute ai sensi del punto 3. effettivamente sostenute, della condizione economica familiare, valutata secondo i criteri di cui all'allegato C), e del merito scolastico.

Quest'ultimo è individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024-2025, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	7	35
BUONO	8	50
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	10,0	50

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

È cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento.

È posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

L'assegno di studio è concesso fino all'ammontare massimo di **€ 4.000,00**.

## **6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

Su richiesta segnalata nella domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Letto, approvato e sottoscritto.  
*Let, aproà e sotscrit*

**IL PROCURADOR / LA PROCURADOR**  
FIRMATO DIGITALMENTE  
f.to – dott. Edoardo Felicetti -

**LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA**  
FIRMATO DIGITALMENTE  
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso  
amministrativo.

*Copia valiva che l'originèl, sun papier senza bol per  
doura amministrativa.*

Visto / *Sotscrit: La Segretaria / La Secretèra*  
FIRMATO DIGITALMENTE  
f.to - dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 19 novembre 2025